

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (X e XIII):	
<i>In sede legislativa</i>	Pag. 1
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XIV):	
<i>In sede legislativa</i>	» 3
AFFARI COSTITUZIONALI (I):	
<i>In sede referente</i>	» 3
AFFARI INTERNI (II):	
<i>In sede legislativa</i>	» 5
AFFARI ESTERI (III):	
<i>In sede referente</i>	» 6
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede legislativa</i>	» 7
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	» 8
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>In sede legislativa</i>	» 8
<i>In sede referente</i>	» 9
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede legislativa</i>	» 12
<i>In sede referente</i>	» 13
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede referente</i>	» 14
LAVORI PUBBLICI (IX):	
<i>In sede referente</i>	» 15
<i>In sede legislativa</i>	» 17
INDUSTRIA (XII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 18
CONVOCAZIONI	» 20

TRASPORTI (X) e LAVORO (XIII)

Commissioni riunite.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 1967, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente della XIII Commissione*, ZANIBELLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Di Nardo.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Riordinamento della previdenza marinara » (3735);

ROSSI PAOLO: « Miglioramenti delle pensioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara » (605);

DURAND DE LA PENNE: « Riordinamento della previdenza marinara » (834);

CERVONE: « Estensione dell'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, agli orfani maggiorenni ed inabili al lavoro di marittimi deceduti anteriormente all'entrata in vigore del decreto stesso » (2768);

DURAND DE LA PENNE: « Soppressione della ritenuta sui trattamenti di quiescenza dei pensionati marittimi che prestino la loro opera alle dipendenze di terzi » (2837);

BONTADE MARGHERITA: « Modificazioni all'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 915, riguardante la sistemazione della previdenza marinara » (3542);

MALFATTI FRANCESCO ed altri: « Erogazione di una somma pari a tre mensilità straordinari in conto futuri miglioramenti a favore dei titolari di pensione a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara » (3313).

Il Relatore per la X Commissione, Macchiavelli, riferisce sui lavori del Comitato ristretto.

Le Commissioni passano, quindi, alla discussione degli articoli, prendendo come testo base il disegno di legge di iniziativa governativa. Intervengono nella discussione i Relatori Macchiavelli e Quintieri ed i deputati Bassi, Malfatti Francesco, Veronesi, Alba, Cocco Maria, Scalia, Durand de la Penne, Belci, nonché il Sottosegretario di Stato Di Nardo ed il Presidente Zanibelli.

L'articolo 6 è approvato con la soppressione del secondo comma.

L'articolo 7 è approvato con la soppressione del secondo comma e con l'aggiunta — al terzo comma — dopo le parole: « di gestione », delle altre: « e a conguaglio degli avanzi e disavanzi annuali della medesima ».

L'articolo 13 è approvato con la sostituzione del quarto comma con il seguente altro: « L'importo della pensione è maggiorato per i figli ed il coniuge del pensionato nella misura ed alle condizioni previste dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ».

L'articolo 18 è approvato con la sostituzione del primo comma con il seguente: « La pensione di vecchiaia è liquidata, su domanda dell'iscritto, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'iscritto stesso raggiunge i limiti di età previsti per la liquidazione della suddetta pensione, purché a tale data sussistano le altre relative condizioni e purché l'iscritto non abbia compiuto ulteriore periodo di navigazione con contribuzione della gestione marittimi dalla data del raggiungimento di detti limiti di età a quello della presentazione della domanda ».

L'articolo 20 è approvato con la soppressione del penultimo comma.

L'articolo 33 è approvato con l'aggiunta, alla fine, del seguente comma: « Le retribuzioni stabilite dal primo comma del presente articolo saranno variate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa ».

L'articolo 36 è approvato con la soppressione del quarto comma.

L'articolo 37 è approvato con l'aggiunta, alla fine del secondo comma, delle seguenti parole: « se trattasi di periodi di servizio compiuti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora, invece, il servizio sia posteriore, esso è computato per intero, sempre nei limiti di due anni

e il contributo dovuto è quello complessivo previsto dal precedente articolo 7 ».

L'articolo 41 è approvato con la riduzione, da 10 a 7 anni, del periodo di navigazione previsto dal primo comma.

L'articolo 42 è approvato con la sostituzione, al secondo comma, delle parole finali: « e nella misura stabilita per i piloti dall'articolo 7 », con le altre: « e per tre quinti della durata del servizio stesso, a norma delle disposizioni vigenti prima della entrata in vigore della presente legge ».

L'articolo 44 è approvato con la riduzione, da 10 a 7 anni, del periodo di navigazione previsto dal primo comma.

L'articolo 46 è approvato con la sostituzione dell'inciso di cui al primo comma col seguente altro: « escluse le pensioni ai superstiti costituite a seguito del decesso dell'assicurato avvenuto prima del dicembre 1964 o del titolare della pensione liquidata con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965 ».

L'articolo 63 è approvato con l'aggiunta, al terzo comma, dopo le parole: « risultanze annuali di gestione », delle altre: « ed a conguaglio degli avanzi e dei disavanzi annuali della medesima ».

L'articolo 65 è approvato con la sostituzione, al primo comma, delle parole: « risultanti dal bilancio dell'anno 1966, nonché gli », con le altre: « valutato alla data di entrata in vigore della presente legge e comprensivo degli ».

L'articolo 66 è approvato con la sostituzione delle parole finali del terzo comma: « inferiore alla metà della retribuzione presa a base per il calcolo della pensione », con le altre: « inferiore della metà della media annua delle retribuzioni di cui al primo comma del successivo articolo 68 ».

L'articolo 68 è approvato con la soppressione delle parole iniziali del terzo comma: « Ferma restando la misura massima prevista dal primo comma dell'articolo 69 ».

L'articolo 70 è approvato con l'aumento, da lire 2.080.000 a lire 2.600.000, del massimale di cui alla lettera b) del primo comma.

L'articolo 83 è distinto in due articoli, di cui, uno comprendente il primo comma e, l'altro, la restante parte dell'articolo.

L'articolo 100 è soppresso.

Gli articoli 22, 47, 48, 49, 55, 57, 77 e le tabelle annesse al disegno di legge sono accantonati con gli emendamenti correlativi.

Gli altri articoli del disegno di legge sono approvati senza modificazioni.

Il Presidente Zanibelli rinvia, quindi, il seguito della discussione a mercoledì 21 giu-

gno, con l'intesa che il giorno precedente il Comitato ristretto esaminerà preliminarmente gli emendamenti agli articoli e alle tabelle accantonati.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

AGRICOLTURA (XI) e IGIENE E SANITÀ (XIV)

Commissioni riunite.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 1967, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente della XIV Commissione Igiene e Sanità* DE MARIA. — Intervengono il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Antoniozzi e il Sottosegretario per la sanità, Volpe.

PROPOSTA DI LEGGE:

BARTOLE; DE MARZI FERNANDO ed altri: « Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari » (*Testo unificato, modificato dalle Commissioni permanente riunite VIII e XI del Senato*) (594-718-B).

Il relatore onorevole Gasco illustra le modifiche apportate al Senato al testo già approvato alla Camera soffermandosi in modo particolare sulla riduzione dal 16 al 15,50 per cento dell'umidità consentita negli sfarinati, tale modifica a suo avviso non è giustificata; ritiene invece accettabile la modifica concernente la quantità di zucchero riduttore nelle pezzature di pane superiori al chilogrammo, mentre si dichiara perplesso sulla modifica apportata all'articolo 29 che introduce la pasta di semolato di grano duro soprattutto per la difficoltà di accertare in sede di controllo la diversità fra i due tipi di pasta. Dichiarata poi di non essere del tutto d'accordo sulla modifica concernente gli ingredienti consentiti nelle paste speciali. Per quanto concerne le norme penali concorda con la proposta fatta dal Presidente di attendere il parere della Commissione giustizia.

L'onorevole Bartole, premessa l'esigenza di approvare al più presto la legge in discussione per colmare il vuoto attualmente esistente nella legislazione in materia, rileva come l'attuale carenza legislativa provochi soprattutto danni di rilevante entità ai produttori del settore i quali sono sottoposti continuamente a sanzioni penali per il fatto che non rispettano delle norme che per la loro vetustà si sono rivelate ormai superate. È d'accordo pertanto per approvare la legge sen-

za ulteriori modifiche, ma se le Commissioni dovessero decidere di modificare la legge egli si riserva di sottoporre all'attenzione dei colleghi alcune questioni di rilevante importanza come quella della facoltà, concessa dalle modifiche apportate al Senato, di usare contemporaneamente più tipi di grassi nel pane grassato, cosa che a suo giudizio si presta alle sofisticazioni. Contrariamente a quanto da molti sostenuto egli ritiene che il metodo Brogioni attualmente usato per l'accertamento della presenza dell'aleurone la cui esistenza di alcuni è addirittura messa in dubbio, dia risultati abbastanza attendibili. Conclude dichiarandosi favorevole alle modifiche apportate alle norme penali e ribadisce la sua precedente affermazione secondo la quale con le riserve espresse è opportuno che la legge sia approvata senza modifiche al più presto.

L'onorevole Usvardi rileva come il provvedimento così come è stato modificato al Senato presenta alcune contraddizioni e non è del tutto aderente alla legislazione comunitaria. Da tale stato di fatto possono derivare danni economici ai produttori italiani. Il suo gruppo comunque è d'accordo sull'urgenza della legge e pertanto propone la sua approvazione. Ove però le Commissioni decidessero di modificarla sarebbe opportuno procedere alla nomina di un Comitato di coordinamento con i rappresentanti del Senato al fine di raggiungere l'accordo per accelerare l'iter della legge.

L'onorevole Alboni, premesso che anche il suo gruppo è sensibile all'esigenza di approvare al più presto la legge, dichiara che alcune osservazioni fatte dal Relatore e dagli altri intervenuti meritano un più approfondito esame anche per consentire un miglioramento qualitativo della produzione italiana rispetto a quella straniera. Si dichiara quindi d'accordo sul rinvio della discussione.

Il Presidente, richiamandosi alla proposta fatta all'inizio di seduta di attendere il parere della Commissione giustizia, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 1967, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente* BALLARDINI. — Interviene il Ministro Segretario di Stato, Bertinelli, ed il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Elkan.

DISEGNO DI LEGGE:

« Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1966-1970 » (*Approvato dal Senato*) (*Parere all'Assemblea*) (3509).

Il Presidente comunica che il Presidente della VIII Commissione pubblica istruzione ha trasmesso, per il parere, i seguenti emendamenti al disegno di legge, approvati nel principio dalle Commissioni riunite VIII e IX:

« Articolo aggiuntivo:

Le regioni Sicilia e Valle d'Aosta e le provincie autonome di Bolzano e Trento formulano per i rispettivi territori in base ai criteri per la valutazione del fabbisogno di cui all'articolo 9, cifra 1, uno schema di programma quinquennale per l'edilizia delle scuole elementari, secondarie ed artistiche ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge articolato in piani annuali, corredato da osservazioni e proposte relative alla definitiva formulazione del programma nazionale e della sua articolazione regionale rispettivamente provinciale. Nello schema dovranno essere indicati gli interventi che la regione e la provincia autonoma intenda programmare nelle materie di sua competenza e le risorse necessarie per il finanziamento di tali interventi, in relazione alle norme che regolano la finanza regionale rispettivamente provinciale. Il programma nazionale di edilizia scolastica è vincolante nei confronti delle Regioni Sicilia e Valle d'Aosta e nelle provincie di Bolzano e Trento limitatamente ai criteri per il coordinamento dei fabbisogni a livello nazionale ed alla ripartizione territoriale dei fondi.

Entro sei mesi dall'approvazione del programma nazionale le regioni Sicilia e Valle d'Aosta e le provincie autonome di Bolzano e Trento approvano con legge il programma quinquennale fissando i tempi di attuazione degli interventi ed i relativi mezzi di finanziamento.

Nelle regioni di Sicilia e Valle d'Aosta e nelle provincie autonome di Bolzano e di Trento, le materie di cui agli articoli 3, 4, limitatamente alla lettera b), 7, 8, 9, ad eccezione dei punti 4 e 6, e 9-bis della presente legge sono regolate in base al rispettivo ordinamento autonomo con legge regionale o provinciale, fatte salve le funzioni dei comuni e dei provveditori agli studi ove esistono ed i termini per la elaborazione del programma nazionale e la sua trasmissione

alle regioni o provincie a statuto speciale di cui sopra ».

« Articolo aggiuntivo al Capo II del titolo I:

I poteri amministrativi del Ministero dei lavori pubblici previsti dal Capo III della presente legge sono esercitati nelle regioni Sicilia, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige dagli organi regionali secondo il rispettivo regolamento autonomo. I poteri amministrativi del Ministero della pubblica istruzione di cui agli articoli 29 e 30 della presente legge sono esercitati nelle regioni Sicilia e Valle d'Aosta dagli organi regionali e nelle provincie autonome Bolzano e Trento dagli organi provinciali secondo il rispettivo ordinamento autonomo. Con decreti dei Ministri competenti è assegnata alle regioni Sicilia, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige e alle provincie autonome di Bolzano e Trento una quota parte degli stanziamenti autorizzati dalla presente legge in relazione alle materie su cui le regioni e le provincie medesime hanno competenza legislativa in base ai rispettivi statuti ».

Poiché tali emendamenti sono stati ripresentati in sede di discussione del disegno di legge da parte della Camera, ritiene opportuno che la Commissione esprima il proprio parere.

Il relatore Baroni illustra gli emendamenti e propone che la Commissione esprima parere di conformità alla Costituzione.

Dopo interventi dei deputati Tozzi Condivi, che manifesta alcune perplessità sull'attribuzione delle potestà amministrative alle provincie di Bolzano e Trento e non alla regione Trentino-Alto Adige, e Berloffia, che si dichiara favorevole agli emendamenti, dopo aver lamentato che spesso l'attuazione di norme costituzionali in materia di attribuzione di poteri alle regioni incontra ostacoli in sede parlamentare, la Commissione approva la proposta del relatore, dandogli mandato di esprimere il parere all'Assemblea.

Il deputato Pitzalis osserva che l'articolo 31 del testo del disegno di legge proposto dalle Commissioni VIII e IX prevede che il concorso per titoli, integrato da un colloquio, ai posti di ispettore centrale, siano ammessi, oltre alle categorie previste dall'articolo 276 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e agli Ispettori generali o Provveditori agli studi, anche i laureati in ingegneria o in architettura con almeno 15 anni di iscrizione nei rispettivi albi

professionali. Poiché tale norma costituisce deroga ai principi generali del pubblico impiego, che stabiliscono l'ammissione ai pubblici uffici per concorsi per esami alle qualifiche iniziali delle diverse carriere, propone che la Commissione esprima alla Camera parere contrario al testo proposto dalle Commissioni riunite VIII e IX.

Il deputato Tozzi Condivi concorda con il deputato Pitzalis, proponendo, tuttavia, che, ove la Commissione dovesse ritenere opportuna la partecipazione ai concorsi dei laureati in ingegneria con 15 anni di anzianità, a questi ultimi sia riservato un concorso per esami soltanto per i posti che non fossero attribuiti nel concorso riservato al personale dell'Amministrazione della pubblica istruzione.

Il deputato Mattarella ritiene che l'ammissione ai concorsi di estranei all'Amministrazione, dotati di esperienza professionale, soddisfi esigenze che si rivelano in particolari settori tecnici, quale è quello dell'edilizia scolastica e, pertanto, si dichiara favorevole al testo proposto dalle Commissioni riunite.

Il deputato Nannuzzi concorda, in linea di principio, con il deputato Mattarella, dichiarandosi favorevole alla proposta subordinata del deputato Tozzi Condivi, cui aderisce anche il deputato Jacometti e che è approvata dalla Commissione, la quale dà mandato al relatore Baroni di illustrarla all'Assemblea.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori SPIGAROLI ed altri: « Modifica alla tabella A annessa alla legge 14 luglio 1965, n. 902, per la promozione alla qualifica di segretario capo delle scuole secondarie di primo grado e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale » (*Approvata dalla VI Commissione del Senato*) (3747).

Su proposta del deputato Pitzalis, favorevole il Sottosegretario Elkan, la Commissione, all'unanimità, delibera di chiedere alla Presidenza l'assegnazione della proposta di legge alla propria competenza legislativa.

PROPOSTA DI LEGGE:

MOSCA ed altri: « Modalità di commisurazione della ritenuta in occasione di sciopero da parte di dipendenti dello Stato » (2963).

Il relatore Di Primio illustra favorevolmente la proposta di legge e propone che la Commissione ne chieda alla Presidenza l'assegnazione alla propria competenza legislativa.

Aderiscono alla proposta del relatore i deputati Nannuzzi e Jacometti.

Il Ministro Bertinelli si riserva, a nome del Governo, di esprimere l'avviso.

Il deputato Mattarella propone che la Commissione rinvi la prossima seduta di deliberare sulla proposta del relatore, in attesa di conoscere il parere del Governo.

Il Presidente ricorda che la mancanza del parere del Governo potrebbe costituire ostacolo alla concessione del trasferimento della proposta di legge alla sede legislativa.

La Commissione, pertanto, accoglie la proposta del deputato Mattarella.

PROPOSTA DI LEGGE:

TOZZI CONDIVI: « Modifica dell'articolo 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, avente per oggetto la posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti a cariche presso enti autonomi territoriali » (3764).

Il relatore Tozzi Condivi illustra la proposta di legge, che tende a porre a carico degli enti locali gli stipendi dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti a cariche presso gli stessi enti locali.

La Commissione, dopo aver esaminato l'articolo unico della proposta di legge, dà mandato al relatore di stendere la relazione favorevole alla Camera.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

Al termine della seduta il deputato Nannuzzi chiede che venga iscritto all'ordine del giorno delle Commissioni riunite I e X, per il seguito della discussione, il disegno di legge n. 3415-bis, non potendo costituire ostacolo l'eventuale parere contrario del Ministro del tesoro. Chiede, inoltre, che venga iscritto all'ordine del giorno della I Commissione la proposta di legge n. 4042.

Il Presidente assicura il deputato Nannuzzi che al più presto i due provvedimenti saranno discussi.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,50.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 1967, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente SULLO, indi del Vicepresidente GREPPI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Gaspari.

PROPOSTA DI LEGGE:

SPAGNOLLI ed altri: « Agevolazioni ai comuni ed ai consorzi di comuni per le opere

di miglioramento e potenziamento degli impianti delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua » (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (3842).

Riferisce, in sostituzione del relatore Di Giannantonio, il deputato Mattarelli il quale, definiti gli scopi che la proposta di legge si prefigge e richiamatosi alla discussione svolta in sede referente nel corso della quale fu manifestata unanimità di consensi, raccomanda l'approvazione del provvedimento.

Si associa alle considerazioni del relatore il Sottosegretario Gaspari.

Sono quindi approvati senza discussione e senza modificazioni i due articoli della proposta di legge che al termine della seduta è votata a scrutinio segreto ed approvata.

DISEGNO DI LEGGE:

« Sanzioni relative alla tutela del patrimonio archivistico nazionale » (3766).

Il Relatore Dossetti illustra il parere trasmesso dalla Commissione giustizia. Dichiarando di non concordare con quanto affermato nel punto *a*) di detto parere ove si prospetta l'opportunità di una definizione legislativa del concetto di archivio, mentre ritiene superfluo il rilievo di cui al punto *b*) circa la non applicabilità della legge agli archivi degli istituti ecclesiastici, in relazione al Concordato. Quanto al punto *c*) ritiene che la preoccupazione ivi espressa non abbia motivo di sussistere ove si tenga presente la distinzione, con i relativi effetti pratici e giuridici, tra obbligo di denuncia di esistenza di archivio, versamento dello stesso e sua consultabilità.

Circa la questione trattata al punto *d*) nel quale si suggerisce di depenalizzare tutte quelle fattispecie di illecito per le quali è prevista la sola pena dell'ammenda, si riserva di esprimere il suo parere al termine della discussione generale.

Il deputato Alatri afferma di concordare con il giudizio espresso dal relatore sul parere della Commissione giustizia, salvo dichiararsi favorevole al suggerimento della depenalizzazione delle sanzioni.

Anche il deputato Mattarelli concorda con le considerazioni espresse dal relatore. Si dichiara, tuttavia, contrario alla depenalizzazione sia perché norme analoghe a quelle previste nel disegno di legge vigono a tutela del patrimonio artistico, sia perché la Commissione parlamentare d'indagine presieduta dal deputato Franceschini si è a suo tempo espressa per una maggiore severità delle pene in materia.

Replicando a conclusione della discussione generale, il relatore Dossetti afferma di essere contrario alla depenalizzazione delle sanzioni non solo per le ragioni esposte dal deputato Mattarelli, ma anche perché ritiene improprio il richiamo che la Commissione giustizia fa al provvedimento n. 1468-B di recente approvato (modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme sulla circolazione stradale) il quale riguarda un tema del tutto diverso e persegue altre finalità; esprime infine l'avisio che sia da sopprimere l'articolo 11 sia perché introduce una norma che è già nel codice penale, sia perché superfluo in presenza dell'articolo 7.

Il Sottosegretario Gaspari, contrario alla modifica del sistema sanzionatorio previsto nel disegno di legge in esame, ribadisce che le norme penali sono state dettate allo scopo di contenere più efficacemente le frodi e le speculazioni esistenti nel settore.

La Commissione approva, quindi, gli articoli 1 e 2 del disegno di legge senza modificazioni.

Sull'articolo 3 si apre una discussione alla quale partecipano i deputati Dossetti, Pagliarini, Alatri, Galluzzi Vittorio, Russo Spina, Ferrari Virgilio, Greppi e il Sottosegretario Gaspari. A conclusione di essa, su proposta del deputato Mattarelli, la Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto per l'esame del testo degli articoli non ancora approvati.

Il Comitato risulta composto dei deputati: Dossetti, presidente, Alatri, Galluzzi Vittorio, Mattarelli e Zincone.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,35.

AFFARI ESTERI (III)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 1967, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente CARIGLIA*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Oliva.

DISEGNO DI LEGGE:

« Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1967, n. 222, recante norme sul divieto dei rapporti economici con la Rhodesia del Sud » (4040).

Riferisce sul disegno di legge il relatore Russo Carlo che dopo aver ricordato la Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del 16 dicembre 1966, della quale Risoluzione illustra contenuto, finalità e pre-

supposti normativi, rilevata la corrispondenza tra contenuto della Risoluzione e contenuto del decreto-legge, reputata l'adozione del decreto-legge come perfettamente conforme alle ragioni di urgenza, di necessità e di opportunità, conclude in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge di conversione.

Il deputato Brusasca concorda col Relatore per le ragioni politiche, morali e giuridiche connesse all'adozione del provvedimento e chiede al Governo quali effetti ha provocato l'adozione di dette sanzioni da parte degli Stati che hanno già eseguito la Risoluzione del Consiglio di Sicurezza.

Il deputato Lombardi Riccardo, pur concordando sulla necessità di approvare il provvedimento, lamenta l'insufficienza delle sanzioni e la loro inadeguatezza rispetto ai fini per i quali furono previste, ricordando, d'altra parte, che l'insufficienza delle sanzioni doveva considerarsi scontata stante il modo come la Risoluzione fu adottata in sede di Consiglio di Sicurezza.

Il deputato Serbandini si associa alla richiesta avanzata dal deputato Brusasca e domanda, in particolare, notizie sul modo come vengono applicate dal nostro e dagli altri Stati le misure considerate nel disegno di legge; riferendosi quindi al testo della relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge, si domanda se la cautela del linguaggio ivi usata non riveli e dimostri la cautela dell'atteggiamento di fondo del nostro Governo per quanto attiene all'applicazione delle misure. Dopo aver riprovato che in sede di Nazioni Unite il nostro Paese ha assunto un atteggiamento astensionistico ogni qualvolta è stato discusso il tema delle sanzioni alla Rhodesia del Sud, dichiara che la sua parte politica voterà a favore del disegno di legge.

Il relatore Russo Carlo replica ribadendo che il testo del decreto-legge per il quale si propone la conversione è identico alla Risoluzione del Consiglio di Sicurezza e che quindi nessuna obiezione dovrebbe essere posta in merito al contenuto del disegno di legge ed in merito all'atteggiamento del Governo.

Il Sottosegretario di Stato Oliva chiarisce che, ad avviso del Governo, l'atteggiamento adottato in sede di Nazioni Unite a proposito delle sanzioni nei confronti della Rhodesia fu ispirato da ragioni connesse al tentativo di conseguire i risultati desiderati senza provocare tensioni o irrigidimenti. Precisa quindi che l'applicazione delle misure da parte italiana è la più rigida possibile e che accerterà

il grado e la misura di osservanza della Risoluzione da parte di altri Stati.

La Commissione approva quindi gli articoli del disegno di legge conferendo mandato al relatore di riferire oralmente in Assemblea come da autorizzazione concessa ieri dall'Assemblea stessa alla Commissione.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, adottata a Washington il 18 marzo 1965 » (*Approvato dal Senato*) (4086).

Il relatore Di Primio riferisce ampiamente sul contenuto, le finalità e le strutture previste dalla Convenzione oggetto del disegno di legge di ratifica, soffermandosi particolarmente sui meccanismi procedurali da essa previsti per regolare le controversie concernenti gli investimenti quando dette controversie intervengono tra Stati e cittadini di altri Stati.

Il Sottosegretario di Stato Oliva raccomanda l'approvazione del provvedimento che la Commissione approva, conferendo mandato al relatore di redigere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 1967, ORE 10,15. — *Presidenza del Vicepresidente* BREGANZE. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazione alla tariffa degli onorari e dei diritti spettanti ai notai, ai consigli notarili ed agli archivi notarili » (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (4023).

A seguito della relazione del deputato Cavallaro Francesco ed interventi dei deputati Bonaiti, Lucifredi, Sforza nonché del Sottosegretario di Stato, Minasi, la Commissione accoglie il testo approvato dalla II Commissione del Senato.

Il Presidente, quindi, annuncia che l'articolo unico sarà votato direttamente a scrutinio segreto rinviando la votazione alla seduta di domani.

DISEGNO DI LEGGE:

« Rivalutazione della speciale indennità istituita con l'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia in servizio nei manicomi giudiziari, nelle case di cura e di custodia e nelle case per minorati fisici e psichici » (*Approvato dalla II Commissione del Senato*) (4061).

Il relatore Pennacchini dichiara di essere favorevole al disegno di legge e, nel contempo, mette in evidenza la limitatezza dello aumento proposto dal Governo rispetto alla delicatezza ed alla pericolosità dei compiti svolti dagli agenti di custodia in servizio presso manicomi giudiziari e nelle case di cura e di custodia per minorati fisici e psichici.

Il deputato Coccia presenta un emendamento con cui chiede l'aumento della prevista indennità di lire 50 giornaliera in lire 500.

Il deputato Mannironi, a sua volta, propone di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta al fine di consentire al Governo di esaminare la possibilità di trovare un adeguato ed ulteriore stanziamento nell'ambito dello stesso bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

Intervengono nella discussione i deputati Amatucci, Guidi, Cacciatore, il Relatore Pennacchini ed il Sottosegretario di Stato, Misasi.

Avendo la Commissione approvata la proposta del deputato Mannironi di riprendere l'esame del provvedimento fra 15 giorni al fine di dar tempo al Governo di studiare la possibilità del reperimento di ulteriori fondi per un aumento dell'indennità prevista nel disegno di legge, il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ordinamento della professione di perito agrario » (3780).

Su richiesta del relatore Bova, il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

Sottocommissione per i pareri.

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 1967, ORE 18. — *Presidenza del Presidente* BREGANZE. — Interviene il Sottosegretario di Stato alle finanze, Valsecchi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Concessione di delega legislativa per la modifica e l'aggiornamento delle disposizioni legislative in materia doganale » (*Parere alla VI Commissione*) (3577).

Il Relatore Mannironi riferisce favorevolmente sul disegno di legge e la Sottocommissione dopo interventi dei deputati Galdo, Spagnoli, Bosisio, Sforza, del Presidente Breganze nonché del Sottosegretario Valsecchi, ritiene che la Commissione di merito, in linea preliminare, dovrebbe considerare la opportunità di acquisire il parere della I Commissione Affari costituzionali sulla portata dell'articolo 3 date le perplessità insorte, durante il corso della discussione, nel seno della Sottocommissione stessa.

Successivamente la Sottocommissione si riserva di proporre alla Commissione di merito di sostituire al punto 6 dell'articolo 2 le parole: « fatta salva la facoltà per le amministrazioni dello Stato di conferire la detta rappresentanza ai » con le altre: « o alle amministrazioni dello Stato che, in tal caso, agiscono attraverso... ».

Al punto 8 la Sottocommissione concorda che nella formulazione definitiva per il parere alla Commissione di merito debba essere segnalato la opportunità, per una più evidente chiarezza concettuale, di sopprimere le parole: « più spiccate ».

Il Presidente Breganze, quindi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 19,30.

**BILANCIO
E PARTECIPAZIONI STATALI (V)**

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 1967, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente* ORLANDI. — Intervengono per il Governo il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del centro-nord, Pastore ed il Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica, Caron.

DISEGNO DI LEGGE:

« Disposizioni integrative degli articoli 8 e 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717, concernente la disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno » (*Modificato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3530-B).

Dopo relazione favorevole del relatore Barbi ed intervento del Ministro Pastore, la Commissione approva la modifica introdotta nel testo dell'articolo 1 del disegno di legge da parte del Senato ed intesa a limitare agli acquedotti le opere che possono essere gestite nella forma prevista dall'articolo 8 della legge n. 717 del 1965.

In fine di seduta il disegno di legge è votato a scrutinio segreto e risulta approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,45.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 1967, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente ORLANDI.* — Intervengono per il Governo il Ministro del tesoro, Colombo, i Sottosegretari di Stato per il bilancio e la programmazione economica, Caron e per il tesoro, Agrimi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Contributo finanziario dell'Italia al Centro internazionale di ricerche per il cancro » (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (3451) (*Parere alla XIV Commissione, competente in sede legislativa*) (3451).

Il Relatore Galli, riassumendo le conclusioni di un precedente esame dedicato al disegno di legge, dà lettura della seguente lettera del Presidente Orlandi, a lui diretta nella sua qualità di Presidente del Comitato pareri:

« Onorevole Presidente,

ho riscontrato che il Comitato da Lei presieduto, in data 9 maggio u.s., ha esaminato il disegno di legge " Contributo finanziario dell'Italia al Centro internazionale di ricerche per il cancro " (3451) ed ha deliberato di esprimere parere favorevole.

Il provvedimento di cui sopra (che prevede la concessione di un contributo annuo di 95 milioni a partire dal 1966), mentre fornisce adeguata indicazione di copertura a fronte della prima *tranche* di spesa relativa al decorso esercizio finanziario, nulla dispone a riguardo della maggiore spesa implicata a carico dell'anno finanziario in corso, ancorché sul fondo globale 1967 risulti iscritto apposito accantonamento per lo specifico titolo di spesa oggetto del disegno di legge.

Desidero richiamare alla Sua cortese attenzione che la necessità della indicazione di copertura per ogni legge di spesa discende direttamente dal disposto dell'articolo 81 della Costituzione, sicché ogni provvedimento che

importi nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato deve indicare *esplicitamente* i mezzi finanziari per fronteggiare la spesa implicata. Questo è il presupposto giuridico necessario per collegare tale nuova spesa con la copertura accantonata sul fondo globale e senza del quale mancherebbe titolo per operare la riduzione del fondo medesimo e la istituzione del nuovo capitolo di spesa. A conferma basti ricordare che l'elenco che specifica le destinazioni disposte sul fondo globale non costituisce parte integrante del testo legislativo ed è quindi incapace di porre vincoli e raccordi tra spesa e copertura richiesti dalla norma costituzionale.

Né varrebbe in quesat circostanza invocare l'applicazione dell'articolo 121 della legge di approvazione del bilancio per l'anno finanziario 1967, che autorizza il Ministro del tesoro a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione al Parlamento del bilancio di previsione, poiché tale disposizione presuppone che ciascuna legge di spesa indichi essa stessa i mezzi di copertura finanziaria, in forza dei quali sarà operato, da parte del Ministro del tesoro, il necessario aggiustamento delle singole voci di bilancio.

Poiché si tratta di una importante questione con rilevanti implicazioni a proposito della corretta interpretazione dell'articolo 81 della Costituzione e del principio secondo cui la semplice iscrizione nel fondo globale di una spesa non può costituire di per sé copertura della spesa stessa, sono a pregarla, alla luce di queste mie considerazioni, di voler nuovamente sottoporre all'esame del Comitato da lei presieduto il disegno di legge n. 3451 ed il parere in proposito espresso nella seduta del 9 maggio 1967, al fine di considerare la opportunità di condizionare il parere favorevole all'accoglimento, da parte della competente Commissione di merito, di una conveniente integrazione della indicazione di copertura formulata all'articolo 2 del disegno di legge in riferimento agli oneri del provvedimento implicati a carico dell'anno finanziario 1967, all'uopo richiamando una corrispondente riduzione del fondo globale dell'anno finanziario medesimo, ove appunto risulta accantonata una congrua posta per tale specifico titolo di spesa ».

Il Relatore ricorda come il disegno di legge torni ora all'esame della Commissione plenaria su richiesta del rappresentante del Gover-

no, il quale ha ritenuto di non poter aderire all'invito del Presidente Orlandi di condizionare il parere favorevole alla integrazione dell'articolo di copertura in riferimento agli oneri dal provvedimento implicati a carico dell'anno finanziario in corso.

Il Sottosegretario Caron ribadisce la posizione del Governo, già illustrata in sede di Comitato pareri, e ritiene non necessaria la proposta modifica (che tra l'altro implicherebbe un ulteriore ritardo nell'*iter* legislativo del disegno di legge, per la necessità di un nuovo esame da parte dell'altro ramo del Parlamento), poiché, a suo avviso l'autorizzazione al Ministro del tesoro di provvedere con propri decreti al trasferimento dal fondo globale ai capitoli di competenza delle singole amministrazioni delle somme accantonate per il finanziamento di singoli provvedimenti di spesa (autorizzazione contenuta specificamente nell'articolo 15 della legge di approvazione del bilancio 1967) rappresenterebbe l'invocato raccordo tra spesa e copertura, richiesto dall'articolo 81 della Costituzione. Richiama nuovamente all'attenzione della Commissione taluni specifici provvedimenti di spesa, per i quali la Commissione bilancio non ritenne necessario esplicitare il riferimento anche al fondo globale di un bilancio perfezionatosi prima della definizione legislativa delle leggi di spesa. Conclude invitando la Commissione a manifestare il proprio consenso sul disegno di legge, nel testo già approvato dal Senato.

Intervengono nella discussione i deputati: Raucci, che concorda sostanzialmente con la tesi contenuta nella lettera del Presidente Orlandi, cui aveva già aderito lo stesso Comitato pareri; e Curti Aurelio, il quale invita la Commissione a riflettere sulle eventuali conseguenze che deriverebbero da un irrigidimento delle posizioni manifestate in seno al Comitato pareri, prospettando il pericolo di un ritardo nella definizione legislativa dei singoli provvedimenti di spesa.

Dopo che il Presidente Orlandi ha ulteriormente insistito sulla necessità di un concreto ed esplicito raccordo tra indicazione di spesa e relativa copertura, cui ogni legge che importi oneri deve soddisfare in ottemperanza all'articolo 81 della Costituzione, il Ministro Colombo ribadisce le considerazioni già illustrate, a nome del Governo, dal Sottosegretario Caron. Aggiunge che il raccordo tra spesa e copertura, nel caso in esame, avviene attraverso una operazione successiva (il trasferimento delle somme dal fondo globale ai competenti capitoli dei singoli stati di previsione), operazione alla quale il Ministro del tesoro è

stato espressamente autorizzato dal Parlamento con la legge di bilancio. Poiché, tuttavia, la questione riveste particolare importanza, prega la Commissione di rinviare ulteriormente la espressione del parere, riservandosi di meglio approfondire la validità e l'ampiezza della delega contenuta nei richiamati articoli 15 e 121 della legge di approvazione del bilancio per l'anno finanziario in corso.

La Commissione aderisce alla richiesta del Ministro Colombo.

DISEGNO DI LEGGE:

« Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo per la costruzione di un bacino di carenaggio in Taranto » (*Parere alla IX Commissione, competente in sede legislativa*) (3965).

Su proposta del Relatore Landi, e dopo interventi del Ministro Colombo e del Sottosegretario Caron, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Copertura degli oneri relativi all'approvvigionamento granario agevolato del territorio di Trieste » (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla XI Commissione, competente in sede legislativa*) (4025).

Dopo che il relatore Belotti ha ricordato le conclusioni cui era pervenuta la Commissione nel corso di un precedente esame dedicato al disegno di legge, il Sottosegretario Caron rimette alla Commissione le situazioni contabili al 31 dicembre 1966 della gestione d'importazioni di oli di semi *surplus* condotta per conto dello Stato, dalle quali risulta una disponibilità di 300 milioni che è appunto destinata al parziale finanziamento degli oneri dal provvedimento implicati.

Dopo che il deputato Raucci ha manifestato la propria insoddisfazione per la incompletezza dei dati forniti e per l'assoluta impossibilità da parte del Parlamento di conoscere tempestivamente le disponibilità emergenti presso la richiamata gestione e dopo ulteriori chiarimenti forniti da parte del Ministro Colombo, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo per la costruzione del bacino di carenaggio di Trieste » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (4000);

BELCI e BOLOGNA: « Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo per la costruzione del bacino di carenaggio di Trieste » (3479);

— (*Parere alla IX Commissione, competente in sede legislativa*).

Il Relatore Landi illustra ampiamente la portata e le finalità del disegno e della proposta di legge, rilevando come entrambi i provvedimenti configurino la ipotesi di una spesa pluriennale con oneri ad andamento crescente e con copertura limitata alla prima e minore annualità; ricorda, in proposito, il contenuto di una lettera con la quale, recentemente, il Presidente Orlandi ha inteso richiamare l'attenzione del Comitato pareri al fine di evitare di esprimere — indipendentemente dall'orientamento del Governo — un parere favorevole su qualsiasi legge pluriennale di spesa ad oneri crescenti e con indicazione di copertura riferita alla sola e più modesta *tranche* iniziale.

Prende, quindi, la parola il deputato De Pascalis, il quale, premesso che la Commissione non potrebbe esprimere consenso con il disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato, prospetta alla Commissione, alternativamente, o di limitare l'autorizzazione di spesa alla quota a carico dell'esercizio finanziario in corso (che risulta regolarmente coperta), ovvero di confermare l'attuale complessiva dimensione finanziaria e temporale del provvedimento, ripartendo la spesa in 5 annualità di eguale importo (1.600 milioni): in tale seconda ipotesi risulterà necessaria una integrazione della copertura a carico del 1967, per la quale indica talune soluzioni possibili.

Il Ministro del tesoro Colombo invita la Commissione a riflettere sul pericolo che una interpretazione eccessivamente rigida dell'articolo 81 e della nota sentenza della Corte costituzionale comporterebbe la impossibilità di ogni ragionevole apprezzamento sulle indicazioni di copertura proposte a fronte di singoli provvedimenti di spesa. Sostiene la validità della indicazione di spesa e copertura quale contenuta nel disegno di legge in esame, rilevando come la lievitazione di spesa a carico degli anni finanziari successivi a quello in corso potrà risultare assorbita e fronteggiata attraverso l'incremento naturale delle entrate fiscali.

Il deputato Raucci, esprimendo consenso con le considerazioni svolte dal ministro Colombo, lamenta il contraddittorio orientamento della Commissione manifestato in occasione dell'esame di analoghi provvedimenti e lo

atteggiamento più volte sostenuto dalla maggioranza della Commissione in contrasto con la tesi oggi adombrata dal deputato De Pascalis. Dopo aver rinnovato l'invito per una definizione di criteri interpretativi dell'articolo 81 della Costituzione che valgano quale orientamento della Commissione nelle sue decisioni (che dovrebbero riguardare anche l'indirizzo della spesa pubblica ed il riscontro di coerenza con la programmazione), rivendica al Parlamento la possibilità di una valutazione, squisitamente politica, circa la congruità di talune coperture definite ragionevoli nel quadro del normale incremento delle entrate.

Il Presidente Orlandi ricorda le vicende e le carenze interpretative della norma costituzionale (articolo 81) e l'intervento della Corte costituzionale che, con la sua sentenza n. 1 del 1966, ha introdotto nuovi gravi e delicati problemi tuttora allo studio del Comitato interparlamentare già presieduto dal compianto senatore Paratore. Ricorda come, in attesa che questo Comitato delibasse tali problemi e prospettasse adeguate soluzioni, la Commissione aveva sin dallo scorso anno adottato il criterio di non reiterare un tipo di legislazione quale quella incorsa nel sindacato della Corte e in particolare di non consentire leggi di spesa pluriennali ad andamento crescente e con copertura limitata alla sola prima minore *tranche*. Qualche deroga, anche importante, la Commissione ha consentito in casi di provvedimenti finanziari per i quali il programma economico quinquennale costituisse espresso ed adeguato riscontro, quale ad esempio il piano finanziario della scuola. Ma non crede che in tali deroghe il Parlamento possa indulgere se non confortato da adeguate previsioni di programma, per contrastare una proliferazione legislativa qualitativamente meno impegnativa e tuttavia capace di esasperare la già grave rigidità dei nostri bilanci.

Il Presidente richiama, inoltre, il recente ammonimento della stessa Corte dei conti che, nelle sue relazioni agli ultimi bilanci consuntivi, adombra l'ipotesi di eccipire l'incostituzionalità di leggi di spesa contrastanti la più rigorosa interpretazione dell'articolo 81 della Costituzione, in sede di giudizio sulla parificazione del rendiconto, secondo una procedura già espressamente consentita dalla Corte costituzionale.

Il Presidente conclude, raccomandando al Governo e alla Commissione di attenersi ai criteri della maggiore prudenza e responsabilità, specie in un periodo di fine legislatura esposto alle più vive e alle più varie sollecitazioni di spesa.

A conclusione del dibattito, il ministro Colombo rinnova le assicurazioni circa la congruità del meccanismo di ripartizione della spesa e indicazione di copertura finanziaria contenuto nel disegno di legge, e ribadisce la convinzione che la valutazione della regolarità della copertura finanziaria spetti al Parlamento sulla base di un coerente e responsabile impegno da parte del Governo.

Assicura che in sede di predisposizione delle previsioni di bilancio vengano attentamente riscontrati e valutati gli impegni derivanti dai singoli provvedimenti di spese pluriennali, in un quadro globale che garantisca l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle linee del programma. Aggiunge che il disegno di legge in esame non costituisce un provvedimento isolato o settoriale: esso si inquadra, invece, nella visione organica del problema del riordinamento dei cantieri navali. Conclude, rinnovando l'invito alla Commissione di voler manifestare il proprio consenso all'ulteriore *iter* del provvedimento.

Successivamente, dopo un breve intervento del Sottosegretario Caron, e su proposta del Relatore Landi, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul disegno di legge n. 4000. La Commissione delibera, altresì, di esprimere parere favorevole anche sulla proposta di legge n. 3479, entro i limiti di spesa e secondo le indicazioni di copertura, contenute nel disegno di legge n. 4000.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Modificazioni delle norme sul contenzioso tributario » (3829);

Bozzi ed altri: « Riforma del contenzioso tributario » (88);

— (*Parere alla VI Commissione*).

Su richiesta del rappresentante del Governo la Commissione delibera di rinviare ulteriormente la espressione del parere sul disegno e sulla proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori BERTONE ed altri: « Autorizzazione di spesa per la ricostruzione della linea ferroviaria Cuneo-Breil sur Roya-Ventimiglia » (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla X Commissione, competente in sede legislativa*) (2893).

In assenza del relatore Barbi, la Commissione delibera di rinviare l'ulteriore esame della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 1967, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente VICENTINI*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Valsecchi.

PROPOSTA DI LEGGE:

MATTARELLI GINO ed altri: « Riposo festivo per le rivendite di generi di monopolio » (3325).

Il Relatore Castellucci si richiama alla relazione già svolta in sede referente il 7 dicembre 1966 ed illustra il nuovo testo della proposta medesima.

Il deputato Angelino lamenta che una materia regolamentare venga assunta a materia di legge e nutre perplessità sulla utilità del provvedimento medesimo ove si consideri la realtà di numerosissimi piccoli comuni con una sola rivendita. Il deputato Raffaelli, sottolinea l'irrilevanza del provvedimento, segnala come anomalo il riferimento ad una consultanda « Associazione di categoria » osservando come, se mai, il riferimento debba essere al plurale per tutte le associazioni eventualmente esistenti.

Il deputato Zugno conviene sulla natura regolamentare della proposta in esame. Il deputato Vespignani ricorda che la competenza in materia di orario dei negozi spetta, per il parere ai prefetti, ai consigli comunali; la competenza è delegabile alla Giunta.

Il Relatore Castellucci dichiara di non avere difficoltà a menzionare al plurale le associazioni di categorie ed a richiamare il parere dei Comuni anche al secondo comma dell'articolo 2 del nuovo testo.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze Valsecchi sottolinea le numerose innovazioni contenute nella proposta rispetto alla meno rigida e più elastica normativa in vigore. Nutre perplessità sulla possibilità di applicazione di turni che dovrebbero assumere carattere intercomunale, sull'opportunità di consultare l'Associazione centrale di categoria per i turni delle tabaccherie in tutti i comuni d'Italia, e chiede il rinvio del provvedimento.

La Commissione rinvia quindi ad altra seduta il seguito della discussione sulla proposta n. 3325.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 1967, ORE 10,45. —
Presidenza del Presidente VICENTINI. — Inter-
viene il Sottosegretario di Stato per le finan-
ze, Valsecchi.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Concessione di delega legislativa per
la modifica e l'aggiornamento delle disposi-
zioni legislative in materia doganale » (3577);

BIMA ed altri: « Modifica all'articolo 136
della legge doganale relativamente alla re-
sponsabilità dei proprietari di mezzi di tra-
sporto internazionali per i delitti di contrab-
bando commessi dai dipendenti » (3627).

Il Relatore Bima informa dettagliatamen-
te la Commissione della discussione svoltasi
presso l'altro ramo del Parlamento. La richie-
sta di delega è giustificata dalla complessità e
vetustà delle norme attualmente vigenti in
materia doganale alla luce dei radicali muta-
menti intervenuti in materia di politica eco-
nomica, valutaria e tariffaria, con l'abbandono
dei sistemi bilaterali. Il Senato ha esteso la
delega anche alla materia dei prelievi, tributi,
contributi e diritti riscossi dalle dogane in for-
za di legge. Esclusi dalla delega sono invece
i cosiddetti diritti casuali nonché la creazione
di nuovi tributi e la materia tariffaria.

La delega, chiesta dal Governo per due
anni, è stata ampliata dal Senato che, con
l'articolo 3, ha stabilito una ulteriore delega
triennale per la modifica dei provvedimenti
delegati, emanati in virtù dell'articolo 1, non-
ché una ulteriore delega biennale per la com-
pilazione di testi unici.

I principali criteri direttivi esplicitano la
preminenza delle esigenze di politica econo-
mica di adeguamento comunitario rispetto a
quelle di natura fiscale o protezionistica; in-
novano in materia di zone franche; innovano
in materia di rappresentanza doganale riser-
vata agli spedizionieri.

Il Relatore illustra dettagliatamente i cri-
teri stabiliti in ventotto punti dall'articolo 2
del provvedimento concernenti: la determi-
nazione del presupposto dell'obbligazione ri-
ferita all'immissione al consumo; la semplifi-
cazione delle procedure di accertamento e ri-
scossione; la disciplina relativa alle controver-
sie amministrative; la revisione degli accerta-
menti; il controllo sui mezzi di trasporto; le
merci abbandonate; la temporanea importa-
zione; le provviste di bordo; le deroghe alle
norme di contabilità per le somme depositate
e le certificazioni; le norme penali (che confi-

gurando identità di trattamento per i reati
di contrabbando esplicitano deroghe al C.P.
e al C.P.P.); le dislocazioni territoriali, ec-
cetera.

Il Relatore sottolinea alcune perplessità in
ordine all'esclusione dalla delega della ma-
teria dei corrispettivi doganali ed in ordine al
monopolio di rappresentanza riservato agli
spedizionieri. Ritiene, peraltro, che, dati i
tempi stretti, il provvedimento debba esse-
re approvato nel testo pervenuto dal Senato.

Il deputato Soliano sottolinea negatival-
mente la questione della delega plurima con-
figurata dal provvedimento e su tale proble-
ma ritiene necessaria l'acquisizione del pa-
rere della I Commissione affari costituzionali.
Nega che la delega escluda creazione di nuovi
tributi (configurabili al punto 17 dell'arti-
colo 2). Le deroghe al codice penale e a quel-
lo di procedura penale impongono l'acqui-
sizione del parere della IV Commissione giu-
stizia.

Il deputato Angelino lamenta che la mag-
gioranza si presti a continui tentativi di esau-
torazione del Parlamento tramite le richieste
di legislazione delegata. Ricorda come prece-
denti deleghe o non hanno trovato applica-
zione (rimborso dell'imposta sul vino, ade-
guamento delle pensioni della previdenza so-
ciale) o abbiano dato luogo ad eccessi delle
norme delegate rispetto alla delega (contratti
esattoriali). Ritiene che, nei quasi tre anni tra-
scorsi dalla presentazione del disegno, il Par-
lamento avrebbe tranquillamente potuto ap-
provare leggi ordinarie ampiamente articola-
te. Apprezza la moderazione dell'Aula di
Palazzo Madama rispetto alle proposte della
V Commissione di quel Consesso sul proble-
ma dei magazzini franchi conferibili a pri-
vati e alla eliminata discriminazione fra ope-
ratori e compagnie di navigazione. Dà atto
al Governo che il provvedimento originario
si presentava meno illiberale del testo in di-
scussione che esplica addirittura una delega
al cubo e pesanti deroghe in materia di co-
dice penale e di contabilità dello Stato.

Il deputato Silvestri sottolinea la vastità
e complessità della materia e l'urgenza di ag-
giornamenti in funzione delle nuove politiche
economiche di ispirazione comunitaria. Fa
un quadro delle difficoltà e dei disagi emer-
genti per i funzionari doganali; della com-
plessità delle scritture; della decrepitezza di
talune strutture quali quella della tempora-
nea importazione. Apprezza l'eliminazione
del riferimento ai privati per magazzini fran-
chi; apprezza altresì l'esclusiva di rappresen-
tanza agli spedizionieri ma lamenta che il

sistema invalso di lentezza degli esami si traduca in un privilegio per pochi. Raccomanda di valutare la possibilità di ammissione, entro limiti determinati per materia, dei procuratori doganali alla rappresentanza. Ritiene troppo generico il punto 17 dell'articolo 2 e raccomanda cautela in materia di provviste di bordo e massima liberalità, invece, in materia di controllo sul movimento turistico.

Il Presidente Vincentini rinvia quindi il seguito della discussione a domani alle ore 10.

PROPOSTA DI LEGGE:

GAGLIARDI ed altri: « Autorizzazione a cedere al comune di Venezia il compendio demaniale " Sacca Serenella " sito nello stesso comune » (3437).

Su proposta del Relatore Longoni la Commissione delibera di richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento in sede legislativa della proposta n. 3437.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 1967, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente* ERMINI. — Intervengono il Ministro della pubblica istruzione, Gui e il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Romita.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Modifiche all'ordinamento universitario » (2314);

BERLINGUER LUIGI ed altri: « Riforma dell'ordinamento universitario » (2650);

CRUCIANI ed altri: « Modifiche all'ordinamento universitario » (2689);

MONTANTI: « Nuove disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie » (1183).

La Commissione, proseguendo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2314, assunto come testo base, si sofferma ad analizzare l'articolo 19, concernente la copertura di posti di professore di ruolo lasciati vacanti dalle Facoltà.

Dopo interventi dei deputati: Magri, Berlinguer Luigi e Codignola, del Presidente e relatore Ermini, nonché del Ministro Gui, in accoglimento di un emendamento Codignola-Magri-Franceschini-Moro Dino-Finocchiaro-Rosati, è approvato l'articolo 19 nel seguente

testo (fatta salva la riserva di rinviare l'ultimo comma dell'articolo in esame al disposto dell'articolo 24):

ART. 19.

(Copertura di posti di professore di ruolo lasciati vacanti dalle Facoltà)

Nessun posto di professore di ruolo, assegnato per raddoppiamento di cattedra, può restare vacante per oltre un biennio.

Indipendentemente dal caso di cui al comma precedente, nell'organico dei posti di professore di ruolo assegnati a ciascuna Facoltà non possono comunque restare vacanti più di due posti. Qualora si verifichi la vacanza di un numero superiore di posti, la Facoltà è tenuta a provvedere alla copertura, quanto meno, dei posti eccedenti i due predetti entro il termine di 60 giorni dalla data d'inizio di ciascuna vacanza successiva alla seconda.

Trascorsi i termini previsti dai precedenti commi senza che la Facoltà interessata abbia provveduto, il Ministro su conforme parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione espresso nella prima adunanza o comunque nella prima sessione successiva alla scadenza dei predetti termini, stabilisce la cattedra da mettere a concorso, disponendo anche eventuali raddoppiamenti di cattedre, ove ne sussistano i presupposti, e bandisce il relativo concorso.

Nel caso che il Consiglio superiore non esprima il proprio parere nella predetta adunanza o sessione, il Ministro provvederà direttamente al bando del concorso e, a norma di legge, anche, ove occorra, alla nomina del vincitore.

Successivamente, in merito all'articolo 20, relativo al divieto di trasferimento del professore di ruolo, intervengono i deputati Magri, Codignola, Berlinguer Luigi, il Presidente e relatore Ermini, nonché il Ministro Gui. Quindi, in accoglimento di un emendamento Moro Dino-Rosati-Finocchiaro-Magri, l'articolo in esame è approvato nella seguente formulazione:

ART. 20.

(Divieto di trasferimento del professore di ruolo)

Il professore di ruolo non può essere trasferito ad altra sede se non siano trascorsi tre anni di effettiva prestazione di servizio nella precedente sede.

Il Presidente Ermini, infine, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame dei provvedimenti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,25.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 1967, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.* — Intervengono il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, De' Cocci e il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura, Schietroma.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione e difesa del suolo ». (*Approvato dal Senato*). (3939);

GAGLIARDI ed altri: « Modifiche alla legge 10 ottobre 1962, n. 1484 » (1237);

DEGAN ed altri: « Modifica alla legge 5 maggio 1907, n. 257, e successive integrazioni » (3745).

La Commissione prosegue nell'esame degli articoli del disegno di legge.

Il deputato Poerio illustra un emendamento all'articolo 12, presentato insieme ad altri colleghi della sua parte politica, tendente a stabilire la competenza anche degli assessorati regionali ai lavori pubblici delle Regioni a statuto speciale nel coordinamento degli interventi — specificando che nei territori della regione Friuli-Venezia Giulia e del Trentino-Alto Adige il motivato parere espresso dai rispettivi assessorati ai lavori pubblici è vincolante — ed a sancire che le opere di cui agli articoli 2 e 7, nei territori delle regioni a statuto speciale sono eseguite, per la parte di loro competenza, dagli organi regionali e che a tal fine con decreto del Ministro competente è assegnata alle regioni una quota parte degli stanziamenti autorizzati con il provvedimento in esame.

Il deputato Bottari illustra alcuni emendamenti da lui presentati allo stesso articolo 12 tendenti a sostituire al primo comma le parole « coordinano gli interventi » con le parole « coordinano la esecuzione degli interventi »; a sostituire al secondo comma le parole « assicurare l'ordine di priorità degli interventi anche nella fase esecutiva » con le parole « graduare l'ordine di priorità degli interventi programmati nella fase esecutiva » e a sostituire al terzo comma la parola « assicurare » con la parola « accertare ».

Il deputato Busetto si dichiara contrario agli emendamenti presentati dal deputato Bottari, in quanto dal loro accoglimento risulterebbe una sostanziale e profonda modifica di tutta l'impostazione degli interventi, nella realizzazione dei quali deve sempre prevalere l'interesse generale rispetto a quelli settoriali.

Il Relatore Rinaldi si dichiara contrario all'emendamento Poerio ed altri relativa ai compiti da affidare agli assessorati regionali ai lavori pubblici delle regioni a statuto speciale in quanto l'accoglimento dell'emendamento stesso non consentirebbe un coordinamento degli interventi per bacino idrografico.

Il Sottosegretario Schietroma si dichiara contrario all'emendamento Poerio facendo rilevare che nulla viene innovato rispetto alle competenze in materia delle regioni a statuto speciale, mentre si rende necessario affidare il coordinamento della esecuzione delle opere ad organi dello Stato. Per la stessa ragione si dichiara favorevole agli emendamenti proposti dal deputato Bottari, sottolineando che l'affidamento di compiti di coordinamento in sede di programmazione agli organi indicati nell'attuale testo dell'articolo 12 svuoterebbe di contenuto le competenze istituzionali in materia degli organi centrali e regionali.

Dopo l'intervento del deputato Ripamonti, che rileva la necessità di operare non solo un coordinamento degli interventi nella fase esecutiva, ma anche una verifica a che gli interventi stessi siano effettivamente coordinati e ribadisce l'esigenza di affrontare unitariamente il problema delle interrelazioni tra competenze statali e competenze delle regioni a statuto speciale per quanto attiene alla materia che forma oggetto del disegno di legge in esame; del Sottosegretario De' Cocci, che sottolinea l'esigenza di una attenta valutazione del problema posto dalla connessione di competenze statali e regionali, in modo da pervenire a soluzioni unitarie, e dichiara di ritenere non necessari gli emendamenti presentati dal deputato Bottari e del Sottosegretario Schietroma, il quale rileva che gli emendamenti proposti dal deputato Bottari non appaiono essenziali, la Commissione non approva la prima parte dell'emendamento Poerio ed altri, relativo all'affidamento di compiti agli assessorati ai lavori pubblici delle regioni a statuto speciale.

Il deputato Bottari dichiara di ritirare gli emendamenti proposti.

Il deputato Guariento ritira alcuni emendamenti presentati da lui e dal deputato De-

gan, diretti a stabilire alcuni criteri in sede di emanazione della legge delegata prevista dall'articolo 12, con particolare riferimento alla delimitazione delle circoscrizioni territoriali del Magistrato alle acque, del Magistrato del Po e dei Provveditori regionali alle opere pubbliche avendo riguardo all'intero bacino idrografico dei corsi d'acqua di rispettiva competenza.

La Commissione approva quindi l'articolo 12 nel testo del disegno di legge dopo aver deciso di rinviare l'esame della seconda parte dell'emendamento Poerio ed altri e di un emendamento concernente la stessa questione presentato dai deputati Baroni e Fortuna, per affrontare in modo globale il problema della ripartizione dei compiti tra organi dello Stato e regioni a statuto speciale per quanto attiene alla materia che forma oggetto del disegno di legge.

Il deputato Bottari illustra quindi un articolo aggiuntivo da lui proposto tendente a stabilire che il coordinamento delle opere di bonifica montana ed integrale con le altre opere è curato, oltre che dai Comitati tecnici provinciali per la bonifica, anche dal Magistrato alle acque, dal Magistrato per il Po e dai Provveditorati regionali alle opere pubbliche nell'esercizio delle funzioni istruttorie ed esecutive ad essi attribuite dalle vigenti leggi per le opere di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Dopo l'intervento del Relatore Rinaldi e del Sottosegretario Schietroma, che si dichiarano favorevoli all'articolo aggiuntivo, la Commissione approva l'articolo aggiuntivo stesso.

Il deputato Astolfi Maruzza illustra un articolo aggiuntivo presentato insieme ad altri colleghi della sua parte politica e diretto a stabilire che gli argini del Po della Maestra, del Po della Tolle, del Po della Donzella e del Po di Goro fino alle foci sono classificati opere idrauliche di seconda categoria e la relativa competenza è attribuita al Ministero dei lavori pubblici, estendendo tale competenza nel territorio di Porto Tolle alle arginature di difesa a mare; sottolinea altresì la necessità di un coordinamento degli interventi nel territorio del delta padano, conformemente anche all'ordine del giorno approvato dalla Camera in sede di esame dei provvedimenti per le zone colpite dalle alluvioni del novembre 1966.

Il deputato Busetto sottolinea l'importanza del problema che l'articolo aggiuntivo proposto tende a risolvere, ponendo in particolare rilievo la esistenza di arginature nella

zona del delta padano rispetto alle quali è difficile, se non impossibile, identificare l'ente o l'organo avente il compito di provvedere.

Dopo l'intervento del Relatore Rinaldi, che si dichiara contrario all'articolo aggiuntivo proposto facendo rilevare che il territorio del delta padano è già classificato come comprensorio di bonifica di prima categoria e che l'accoglimento dell'articolo aggiuntivo stesso non determinerebbe quindi alcun potenziamento degli interventi nella zona, mentre viceversa i numerosi problemi della zona stessa vanno affrontati in un complesso unitario ed in altra occasione, e del Sottosegretario De' Cecci, che dichiara di concordare con quanto detto dal Relatore, l'articolo aggiuntivo è posto in votazione e non approvato dalla Commissione. L'articolo 13 è quindi approvato con un emendamento presentato dal deputato Bottari e diretto ad aggiungere al secondo comma alle parole « economiche ed agronomiche » la parola « forestali ».

Vengono invece accantonati alcuni emendamenti presentati allo stesso articolo 13 rispettivamente dai deputati Lizzero ed altri e Fontana, aventi lo stesso contenuto, riguardanti il coordinamento delle competenze statali e regionali nella materia che forma oggetto del disegno di legge, riservandosi la Commissione di esaminarli congiuntamente agli altri emendamenti presentati ai precedenti articoli e concernenti lo stesso problema.

La Commissione approva quindi senza modificazioni gli articoli 14 e 15 del disegno di legge.

Dopo una breve sospensione della seduta, proposto dal Relatore e da altri deputati, la Commissione approva il seguente articolo 13 *bis*, che assorbe tutti gli emendamenti presentati riguardanti il problema del coordinamento degli interventi dello Stato e delle Regioni a statuto speciale nel settore riguardato dal disegno di legge:

« I programmi di massima ed i piani esecutivi delle opere idrauliche, idraulico-agrarie e idraulico-forestali riguardanti il territorio delle regioni a statuto speciale, sono predisposti dai Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste d'intesa con i competenti organi della Regione.

« Il Magistrato alle acque, il Magistrato per il Po ed i Provveditorati regionali alle opere pubbliche nelle rispettive circoscrizioni territoriali ove operano anche le Regioni a statuto speciale e per le materie di loro specifica competenza, provvedono al coordina-

mento di cui al primo comma dell'articolo 12 d'intesa con le Regioni stesse.

« Ai lavori della Commissione, di cui all'articolo 13, sono chiamate a partecipare in sede di esame dei problemi relativi alle Regioni a statuto speciale, i rappresentanti delle Regioni medesime designati dal Presidente della Giunta regionale.

« Le opere di cui alla presente legge possono essere eseguite, nei territori delle Regioni a statuto speciale, dalle Amministrazioni regionali ».

La Commissione dà quindi mandato al Relatore di stendere la relazione per l'Assemblea sul disegno di legge.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 1967, ORE 11,10. —
Presidenza del Presidente ALESSANDRINI. —
Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, De' Cocci.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Estensione delle provvidenze di cui alla legge 3 gennaio 1963, n. 4, ai fabbricati rurali danneggiati o distrutti dai terremoti verificatisi negli anni 1960 e 1961 nelle province di Terni, Perugia e Rieti e nel secondo semestre del 1961 nella provincia di Firenze » (2925).

PUCCI EMILIO: « Estensione dei benefici previsti dalla legge 3 gennaio 1963, n. 4, per i fabbricati urbani distrutti o danneggiati dai terremoti verificatisi nelle province di Firenze, Terni, Perugia e Rieti negli anni 1960 e 1961 ai fabbricati rurali colpiti dalle medesime calamità » (1242);

MAZZONI ed altri: « Interpretazione e modificazioni della legge 3 gennaio 1963, n. 4, recante provvidenze straordinarie a favore di zone alluvionate o terremotate negli anni 1960 e 1961 » (1577).

Su proposta del Relatore la Commissione delibera di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge.

DISEGNO DI LEGGE:

« Autorizzazione di spesa per il completamento dei lavori di costruzione del carcere

giudiziario maschile di Rebibbia in Roma » (3966).

Dopo un'ampia relazione del Relatore Cavallaro Francesco, il quale si sofferma sulle necessità dell'edilizia carceraria, anche ai fini della rieducazione del reo, e sottolinea le finalità del disegno, volte a consentire il completamento di un'opera da ritenersi indispensabile anche in relazione alle prescrizioni del nuovo piano regolatore di Roma, la Commissione approva senza modificazioni gli articoli del disegno di legge che viene votato a scrutinio segreto al termine della seduta ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Aumento dei limiti di impegno per revisione dei prezzi contrattuali degli alloggi costruiti in base a leggi speciali per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza » (*Approvato dalla VII Commissione permanente dal Senato*). (4001).

Dopo la relazione favorevole del Relatore Fracassi, che pone in evidenza le finalità del provvedimento diretto a consentire il completamento dei programmi già stabiliti, la Commissione approva senza modificazioni gli articoli del disegno di legge che viene votato a scrutinio segreto al termine della seduta ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Finanziamenti straordinari a favore dell'Ente acquedotti siciliani » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*). (3658).

Il Relatore Baroni riferisce favorevolmente sul disegno di legge, ponendo in evidenza che eventuali rilievi sul funzionamento dell'Ente acquedotti siciliani potranno essere opportunamente sollevati in altra occasione ed in particolare in sede di esame dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Il deputato Todros sottolinea le molteplici disfunzioni nell'espletamento dei compiti affidati all'Ente acquedotti siciliani e chiede che il Governo presenti alla Commissione una relazione avente ad oggetto i rapporti tra l'Ente e la regione siciliana, i criteri usati per l'impiego dei fondi disponibili e la politica seguita dall'Ente, fornendo nel contempo notizie circa la costruzione a Palermo da parte dell'Ente stesso di un nuovo edificio per uffici.

Il Sottosegretario De' Cocci assicura che il Governo fornirà le notizie richieste dal deputato Todros.

La Commissione approva quindi senza modificazioni l'articolo 1 del disegno di legge.

L'articolo 2 viene approvato con un emendamento suggerito dalla Commissione bilancio.

Il disegno di legge viene quindi votato a scrutinio segreto al termine della seduta ed approvato.

PROPOSTA DI LEGGE:

ZACCAGNINI ed altri: « Aumento del contributo dello Stato per il completamento del porto-canale Corsini e dell'annessa zona industriale di Ravenna » (3794).

Il Presidente rinvia ad altra seduta la discussione della proposta di legge in relazione a contatti in corso con i rappresentanti politici della zona.

PROPOSTA DI LEGGE:

COLLESELLI ed altri: « Modificazioni alle norme concernenti la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico per le zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 » (3678).

Il Presidente, in assenza del Relatore, rinvia ad altra seduta la discussione della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 12.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 1967, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente GIOLITTI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio, Picardi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale » (3442).

Dopo che il Presidente Giolitti ha dichiarato aperta la seduta, la Commissione inizia l'esame dei singoli articoli del disegno di legge.

Accogliendo un emendamento al terzo comma dell'articolo 1 presentato dal relatore Merenda e dopo interventi del Presidente Giolitti, del deputato Helfer e del Sottosegretario

Picardi, la Commissione approva l'articolo 1 così modificato:

« Agli effetti della presente legge si intende per piattaforma continentale il fondo ed il sottofondo marino adiacente al territorio della penisola e delle isole italiane e situati al di fuori del mare territoriale, fino al limite corrispondente alla profondità di 200 metri o, oltre al limite, fino al punto in cui la profondità delle acque sovrastanti permette lo sfruttamento delle risorse naturali di tali zone.

La determinazione del limite esterno della piattaforma continentale italiana sarà effettuata mediante accordi con gli Stati, le cui coste fronteggiano quelle dello Stato italiano e che hanno in comune la stessa piattaforma continentale.

Sino alla entrata in vigore degli accordi di cui al comma precedente, non sono rilasciati permessi di prospezione non esclusiva e di ricerca né concessioni di coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi nella piattaforma continentale italiana se non al di qua della linea mediana tra la costa italiana e quella degli Stati che la fronteggiano ».

Accogliendo un emendamento al terzo comma dell'articolo 2 presentato dall'onorevole Ariosto ed altri, dopo interventi del relatore Merenda, dei deputati Di Vagno ed Helfer, del Presidente Giolitti e del Sottosegretario Picardi, la Commissione approva l'articolo 2 così modificato.

« Il diritto di esplorare la piattaforma continentale e di sfruttarne le risorse naturali appartiene allo Stato.

Le attività dirette alla prospezione, alla ricerca ed alla coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel sottofondo marino adiacente al territorio della penisola e delle isole italiane, dalla costa a bassa marea fino al limite esterno della piattaforma continentale italiana sono soggette alle disposizioni della presente legge e a quelle non contrastanti contenute nelle leggi vigenti.

Le attività di cui al comma precedente sono esercitate in modo da non portare ingiustificate restrizioni alla libertà di navigazione, all'esercizio della pesca, alla conservazione delle risorse biologiche del mare, agli altri usi dell'alto mare, secondo il diritto internazionale, nonché alla conservazione del litorale, delle spiagge, delle rade e dei porti.

Le sostanze minerali ricavate dalla piattaforma continentale sono considerate, a tutti gli effetti compresi quelli fiscali non previsti

dalla presente legge, alla stregua di quelle ricavate nel territorio italiano.

Le autorizzazioni e le concessioni per la esplorazione della piattaforma continentale a fini diversi da quelli previsti nei commi precedenti e per lo sfruttamento delle risorse naturali diverse dagli idrocarburi e dalle altre sostanze minerali, sono di competenza della amministrazione marittima. Per tali autorizzazioni e concessioni valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice della navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione e quelle vigenti per la determinazione del canone dovuto ».

Passando all'esame dell'articolo 3, la Commissione dopo aver respinto un emendamento presentato dal deputato Biaggi Francantonio ed altri, decide di accantonare temporaneamente l'ulteriore esame dell'articolo 3 onde consentire al rappresentante del Governo di meglio valutare una serie di emendamenti al riguardo presentata dall'onorevole Helfer. Per lo stesso motivo, ed in considerazione del collegamento con l'indicato articolo 3, la Commissione decide egualmente di soprassedere temporaneamente all'esame degli articoli 5, 6, 7 ed 8 del disegno di legge.

La Commissione approva quindi senza modificazioni gli articoli 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.

Accogliendo un emendamento al primo comma dell'articolo 18 presentato dal Governo e su parere favorevole del relatore Merenda, la Commissione approva l'articolo 18 così modificato:

« Il permesso di ricerca può essere intestato a più soggetti, persone fisiche o giuridiche, comprese le società per azioni, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, secondo le quote indicate nelle domande di permesso.

I contitolari sono solidalmente tenuti verso la pubblica amministrazione per gli obblighi attinenti all'esercizio dell'attività mineraria e rispondono egualmente in via solidale anche nei confronti dei terzi. Essi debbono nominare un solo rappresentante per tutti i rapporti con l'amministrazione e con i terzi.

La perdita dei requisiti di cui all'articolo 16 o il ritiro per qualsiasi motivo di uno o più contitolari non comporta la decadenza o la revoca del permesso se gli altri contitolari assumono a loro carico la quota o le quote di colui o coloro venuti meno, salvi restano gli eventuali diritti dei terzi.

La quota di uno o più contitolari non può essere ceduta senza l'autorizzazione del Ministro per l'industria e il commercio sentiti gli altri contitolari del permesso.

I decreti di autorizzazione sono soggetti, per ogni trasferimento, al pagamento della tassa di concessione governativa di lire 500 mila.

La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata è nulla tanto fra le parti quanto nei confronti dell'Amministrazione, salva l'applicazione dell'articolo 40, punto 7 ».

La Commissione approva quindi senza modificazioni gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31; decide di sospendere temporaneamente l'esame di un articolo aggiuntivo 25-bis presentato dal deputato Ariosto ed altri; approva, accogliendo un emendamento al terzo comma dell'articolo 32 presentato dal deputato Biaggi Francantonio ed altri, l'articolo 32 così modificato.

« Il titolare di ciascuna concessione è tenuto a corrispondere allo Stato una aliquota del prodotto della coltivazione da consegnarsi in località di terraferma da determinarsi con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, con rimborso al concessionario da parte dello Stato di tutte le spese dirette e indirette di trasporto, da bocca di pozzo al punto di consegna, e di conservazione di tale aliquota a decorrere dalla data stabilita per la consegna.

L'aliquota dovuta è pari all'8 per cento della aliquota di idrocarburi liquidi ed al 5 per cento degli idrocarburi gassosi estratti.

L'aliquota non è dovuta per le produzioni che siano andate disperse, bruciate, impiegate negli usi di cantiere e in operazioni di campo oppure reimmesse nel giacimento.

Sono esenti dal pagamento dell'aliquota le produzioni che non superino complessivamente nell'anno cinquatamila tonnellate di idrocarburi liquidi e 200 milioni di metri cubi di gas naturale.

Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quello per le finanze, può essere stabilito, con preavviso di sei mesi, che il concessionario corrisponda, per periodo determinati, invece del prodotto in natura, il valore di esso calcolato a bocca di pozzo e determinato con le modalità di cui al disciplinare tipo, previsto dall'articolo 39 della presente legge ».

Il Presidente Giolitti rinvia quindi il seguito della discussione alla prossima seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

CONVOCAZIONI

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Giovedì 15 giugno, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

VIZZINI ed altri: « Abrogazione dell'articolo 553 del Codice penale e modifiche agli articoli 112 e 114 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e dell'articolo 2 del regio decreto-legge 31 maggio 1946, n. 561, per quanto riguarda i divieti alla propaganda anticoncezionale » (3000);

PERINELLI ed altri: « Abrogazione del divieto stabilito dall'articolo 553 del Codice penale » (1164).

— Relatore: Martuscelli — (*Parere della II e della XIV Commissione*).

Seguito dell'esame della proposta di legge:

PENNACCHINI: « Modifica dell'articolo 625 del Codice penale » (3635) — Relatore: Macchiavelli.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Modificazione alla tariffa degli onorari e dei diritti spettanti ai notai, ai consigli notarili ed agli archivi notarili » (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (4023).

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e Partecipazioni statali)

Comitato pareri.

Giovedì 15 giugno, ore 16.

Parere sui disegni di legge:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo per l'ulteriore proroga dell'Accordo internazionale sullo zucchero del 1958, adottato a Londra il 1° novembre 1965 ((3816) — (*Parere alla III Commissione*) — Relatore: Galli;

Compenso per le notifiche degli atti dell'Amministrazione finanziaria relativi all'ac-

certamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari (4052) — (*Parere alla VI Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Ghio.

Soppressione della Commissione interministeriale di cui al decreto ministeriale 20 ottobre 1945 e modifiche al decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, sulla disciplina delle Casse di conguaglio prezzi. (4059) — (*Parere alla VI Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Ghio.

Parere sulle proposte di legge:

CERVONE e LETTIERI: « Passaggio nella carriera superiore del personale già dei ruoli aggiunti del Ministero dell'interno in base al titolo di studio (3054) — (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Barbi.

BERLINGUER MARIO e JACOMETTI: « Tutela amministrativa e giurisdizionale dei pensionati dell'Opera nazionale ciechi civili » (3229) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Barbi;

RUSSO SPENA RAFFAELLO: « Sistemazione del personale della carriera esecutiva di segreteria degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica e professionale in possesso di particolari requisiti » (3494) — (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Barbi;

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: « Modifica dell'articolo 2 del regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, concernente i fondi per la integrazione dei bilancio degli ECA » (3614) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Barbi;

TITOMANIO VITTORIA ed altri: « Indennità di servizio penitenziario a favore degli insegnanti elementari in servizio presso gli Istituti di prevenzione e pena » (3732) — (*Parere alla IV Commissione*) — Relatore: Landi;

MENGOZZI ed altri: « Modifica dell'articolo 17 della legge 22 luglio 1966, n. 614 » (3787) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Barbi.

PEDINI ed altri: « Disposizioni in favore del personale insegnante di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado che prestino servizio nei paesi in via di sviluppo » (3957) — (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Barbi.

Parere sugli emendamenti al disegno di legge:

Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento

per il quinquennio 1966-1970 (*Approvato dal Senato*) (3509) — (*Parere all'Assemblea*) — Relatore: Galli.

MAGNO ed altri: « Agevolazioni fiscali per lo spirito e l'acquavite di vino » (4034) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Ghio.

Parere sul disegno di legge:

« Modificazioni delle norme riguardanti il ruolo e l'avanzamento dei magistrati militari » (3963) — (*Parere alla VII Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Galli.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Giovedì 15 giugno, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:

« Concessione di delega legislativa per la modifica e l'aggiornamento delle disposizioni legislative in materia doganale » (*Approvato dal Senato*) (3577) (*Parere della IV e della XII Commissione*);

BIMA ed altri: « Modifica all'articolo 136 della legge doganale relativamente alla responsabilità dei proprietari di mezzi di trasporto internazionali per i delitti di contrabbando commessi dai dipendenti » (3627) (*Parere della IV Commissione*);

— Relatore: Bima.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

Giovedì 15 giugno, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Modificazioni delle norme riguardanti il ruolo e l'avanzamento dei magistrati militari » (3963) — Relatore: Pintus — (*Parere della IV e della V Commissione*).

Discussione del disegno e della proposta di legge:

« Interpretazione autentica delle norme relative alla concessione dell'indennità speciale ai vicebrigadieri, graduati e militari di truppa dell'arma dei carabinieri e dei corpi di polizia collocati a riposo per infermità di-

pendente da causa di servizio, prima dell'entrata in vigore delle rispettive leggi di Stato (3964);

QUARANTA: « Norme interpretative delle disposizioni finali e transitorie degli stati giuridici dei vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'arma dei carabinieri e dei corpi di polizia relative alla concessione dell'indennità speciale annua (2773);

— Relatore: Buffone — (*Parere della II, della IV, della V e della VI Commissione*).

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Giovedì 15 giugno, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione della proposta di legge:

MANCINI ANTONIO e CANESTRARI: Modifiche all'articolo 36 della legge 2 marzo 1963, n. 307 (3784) — Relatore: Sammartino.

Discussione del disegno di legge:

Proroga dei termini previsti dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438, per l'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, delle attribuzioni conferite ai compartimenti di traffico aereo (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3823) — Relatore: Crocco — (*Parere della I Commissione*).

Discussione del disegno e della proposta di legge:

Modifica dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501, sull'adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanonici dovuti agli Enti locali (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3753);

TROMBETTA: Interpretazione autentica della norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501, agli effetti della determinazione dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime direttamente rilasciate dagli Enti portuali (2394);

— Relatore: Baldani Guerra — (*Parere della VI Commissione*).

Seguito della discussione della proposta di legge:

DURAND DE LA PENNE: Ordinamento della professione di mediatore marittimo (122) — Relatore: Amodio — (*Parere della IV e della XII Commissione*).

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Giovedì 15 giugno, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno e delle proposte di legge:

« Aumento del contributo a carico dello Stato per l'assistenza di malattia per gli artigiani e modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533 (3837);

MAZZONI ed altri: « Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, sui contributi e le prestazioni contro la malattia per gli artigiani » (*urgenza*) (2586);

LAFORGIA ed altri: « Modifiche alla legge per l'assistenza di malattia agli artigiani » (*urgenza*) (2778);

— Relatore Nucci — (*Parere della V Commissione*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Modifica dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, sulla assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive » (3836) — Relatore: Fada — (*Parere della IV Commissione*).

Seguito della discussione della proposta di legge:

ZANIBELLI e PATRINI: « Integrazioni e modificazioni alla legge 18 agosto 1962, n. 1357, sul riordinamento dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza dei veterinari (ENPAV) » (3368) — Relatore: Del Castillo — (*Parere della IV e della XIV Commissione*).

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Giovedì 15 giugno, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Trapianto del rene tra persone viventi (*Approvato dal Senato*) (3694) — Relatore: Cortese — (*Parere della IV e VIII Commissione*).

Discussione dei disegni di legge:

Contributo finanziario dell'Italia al Centro internazionale di ricerche per il cancro (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (3451) — Relatore: Barba — (*Parere della III e della V Commissione*);

Modifica dell'articolo 1 della legge 26 aprile 1964, n. 308, concernente la misura dell'aiuto economico ai lebbrosi e relativi familiari a carico e per la modifica del terzo comma dell'articolo 286 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, quale risulta modificato dall'articolo 1 del regio decreto-legge 13 febbraio 1936, n. 353, convertito in legge 14 maggio 1936, n. 935, concernente il ricovero dei lebbrosi (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (4046) — Relatore: Lattanzio — (*Parere della V Commissione*).

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 23,30.